Quesito n. 1

Modulistica disponibile sulla piattaforma "Calabria SUAP" per la richiesta di autorizzazione al funzionamento per nido d'infanzia/micro nido rimanda al modulo E43.02 che fa riferimento al precedente regolamento regionale n. 9/2013 e ai precedenti requisiti strutturali ed organizzativi.

I gestori del sistema Calabria SUAP stanno già predisponendo la nuova modulistica aggiornata con i requisiti del Regolamento n.7/2024, la stessa sarà resa disponibile nel più breve termine.

Quesito n. 2

Qualora il procedimento di autorizzazione al funzionamento non si concluda entro la durata massima di 90 giorni, il gestore può attivare il servizio nelle more del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento? Quali le conseguenze nel caso di mancato rispetto dei termini di 90 giorni?

Tutti i servizi educativi, nonché i servizi integrativi, del sistema integrato zero sei, per effetto della L.R. 24/2024, sono soggetti ad <u>autorizzazione</u>, quindi, l'esercizio degli stessi non può essere avviato con la presentazione della SCIA.

Com'è noto ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento ad istanza di parte mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal regolamento, ovvero 90 giorni.

In merito alla fattispecie generale del silenzio assenso, si rimanda a quanto già disciplinato dal legislatore nazionale all'art. 20 della stessa legge "Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato".

Infine, sempre ai sensi dell'art. 20, comma -3 "Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies".

Quesito n. 3

E' previsto un parere preventivo dell'Asp? Nel caso di previsione di emissione di parere preventivo dell'ASP, qual è il termine massimo entro il quale deve essere rilasciato per conciliare il termine complessivo dei 90 giorni?

Non è previsto un parere preventivo dell'ASP. La trasmissione della documentazione tramite SUAP è uno strumento di semplificazione al fine di consentire al referente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di prendere visione anticipatamente rispetto alla convocazione della commissione tecnico multi professionale.

Con l'occasione si chiarisce che, i referenti ASP delle commissioni tecnico-multiprofessionale afferiscono al Dipartimento di Prevenzione e pertanto rimane nell'autonomia delle Aziende l'individuazione dei componenti nell'ambito del predetto dipartimento.

Quesito n. 4

In via transitoria in gruppo tecnico, già nominato sulla base del precedente regolamento regionale n. 9/2013, può operare legittimamente in attesa della nomina della commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. n. 24/2024.

Il gruppo tecnico nominato sulla base del precedente regolamento può legittimamente operare con riferimento alle domande di autorizzazione ed accreditamento presentate ai sensi del previgente regolamento regionale.

Quesito n. 5

Al fine della certificazione dell'adeguamento, entro i 90 giorni, i servizi esistenti dovranno richiedere, nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati dal Regolamento n. 24/2024, una nuova autorizzazione al funzionamento? O differentemente, gli ambiti territoriali sociali, attraverso la commissione tecnico – multi professionale, potranno definire le nuove autorizzazioni al funzionamento sulla base della sola documentazione già in loro possesso, adeguando d'ufficio, previa verifica dei requisiti, il numero di minori autorizzato?

I servizi regolarmente autorizzati e/o accreditati possono continuare ad operare fino a naturale scadenza dell'autorizzazione già in loro possesso.

Il periodo transitorio previsto dall'art. 26, comma 2, della legge n.24/2024 è riferito <u>esclusivamente</u> alle strutture che operano in deroga ai requisiti prescritti dalla previgente normativa (Legge Regionale n. 15/2013) che per effetto delle proroghe annualmente concesse non si sono adeguate all'abrogata legge regionale ed al relativo regolamento.

Quesito n. 6

In fase di prima applicazione del regolamento, gli Ambiti Territoriali Sociali, su istanza dei soggetti gestori, potranno rimodulare la ricettività delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi esistenti, senza modifiche sostanziali, e i rispettivi accreditamenti, adeguando il calcolo del numero autorizzato sulla base del rapporto superficie/bambino, di sei metri quadrati, e all'incremento del 10% rispetto alla ricettività, previa dichiarazione del gestore del possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 7/2024 e presentazione dei soli allegati di cui all'art. 39 comma 3?

Le autorizzazioni non sono oggetto di revisione, quindi potranno giungere a naturale scadenza.

Gli Ambiti Territoriali Sociali non possono rimodulare la ricettività delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi esistenti, né adeguare il calcolo del numero autorizzato in quanto è stato determinato sulla base di nuovi criteri.

Pertanto, ogni variazione strutturale e/o organizzativa che interverrà nella struttura dovrà essere oggetto di nuovo procedimento, quindi di nuova richiesta di autorizzazione alla luce della vigente normativa.

Quesito n. 7

Nelle more di integrazione delle convenzioni, gli ambiti territoriali sociali possono istruire le pratiche provenienti dallo Sportello Unico per le attività produttive e convocare la commissione tecnico-multiprofessionale?

La legge regionale n.24/2024, all'art. 26, ha stabilito un termine di 180 giorni per integrare le convenzioni costitutive degli ambiti. Questo Settore, al fine di agevolare tale procedimento ed al contempo assicurare uniformità di azione sul territorio, sta predisponendo delle Linee Guida. In ogni caso, i Comuni possono autodeterminarsi circa le forme di gestione dei servizi loro assegnati.

Quesito n. 8

Titoli di studio per l'educatore dei servizi educativi art. 29 ed art. 30 per il coordinatore pedagogico del Regolamento n. 7/2024.

L'art. 29 del Regolamento n. 7/2024, nell'individuare i requisiti per la figura dell'educatore nei servizi educativi fa riferimento alla legge 55/2024, la quale, a sua volta, rinvia al precedente decreto legislativo n. 65/2017.

Pertanto, pur in assenza di un riferimento espresso nel regolamento regionale al decreto legislativo n. 65/2017, esso deve intendersi comunque richiamato e valido, e costituisce il parametro al quale riferirsi per l'individuazione dei requisiti per la figura di educatore nei servizi educativi.

La validità dei requisiti fissati dal decreto 65/2017 è stata confermata, del resto, anche da una nota congiunta dei ministri Nordio e Zangrillo pubblicata sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e visualizzabile al seguente link

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/08-08-2024/asili-nido-e-materne-requisiti-esercizio-della-professione-di-educatore

Per accedere ai posti di coordinatore/trice è necessario il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2 della legge 55/2024.

Quesito n. 9

Per aree urbane interne devono intendersi quelle definite con la strategia Nazionale per le aree Interne (SNAI) e riportate nell'elenco delle aree ciclo 2021-2027?

No, non è un riferimento alle aree interne SNAI ma riguarda i comuni sprovvisti di Piani Urbanistici che pertanto non possono fare riferimento al D.M. 1444/68; per "centro storico" o "centro abitato" o "aree urbane interne" deve intendersi quella parte del territorio comunale di più antica formazione.

Quesito n. 10

Nel caso, invece, di servizi educativi esistenti, con modifiche sostanziali delle superfici degli spazi interni che concorrono al rapporto superfice/bambino, per ottenere l'incremento di ricettività deve

essere presentata nuova istanza secondo le procedure di cui all'art. 38 allegando tutta la documentazione dell'art. 39?

Per il rinnovo e/o anche rimodulazione delle Autorizzazioni dei servizi esistenti, gli operatori economici dovranno comunque presentare la documentazione necessaria al funzionamento, sia che presentino modifiche non sostanziali, sia che presentino modifiche sostanziali, in quanto la pratica telematica SUAP dovrà contenere tutta la documentazione aggiornata.

Quesito n. 11

Qualora nella stessa struttura coesistono più servizi educativi che garantiscono l'autonomia strutturale e funzionale di ciascuno è possibile presentare al SUAP Calabria un'unica istanza per l'ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento di ogni singolo servizio educativo che ricade nel medesimo immobile?

Ogni servizio educativo (ed anche ogni operatore economico) dovrà presentare istanza separata per singola Autorizzazione. Negli elaborati relazionali e progettuali, dovranno essere eventualmente indicate le aree comuni (accessi, corridoi, filtri di separazione, ecc.).

QUESITO N. 1

"Come si concilia quanto da Voi affermato nella risposta alla FAQ N. 5, trasmessa lo scorso mese, con quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 26 della legge n.24/2024 e dal comma 2 dell'art. 43 del Regolamento di attuazione?

Nella FAQ si stabilisce che l'adeguamento alla nuova normativa riguarda soltanto le strutture che operano in deroga ai requisiti prescritti dalla previgente normativa (Legge Regionale n. 15/2013).

Nella legge 24/2024 l'adeguamento alla nuova normativa è prevista per tutti i servizi già autorizzati."

Premesso che tra le motivazioni che hanno condotto il legislatore regionale a legiferare in materia di strutture educative rientra la necessità di superare i meccanismi di proroga operati dal 2015 al 2023 che hanno permesso a diverse strutture di operare in assenza dei requisiti prescritti, l'adeguamento si rende necessario proprio per tali strutture che hanno operato fino ad ora beneficiando delle proroghe stesse.

Da ultimo si ricorda quanto stabilito con la Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59 "Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l. r. 15/2013. (BURC n. 279 del 27 dicembre 2023), che all'art. 1 "Modifica dell'articolo 23 della l.r. 15/2013" ha stabilito che le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

Coloro che sono in possesso di un'autorizzazione valida possono continuare fino a scadenza in quanto per questi gli organi preposti hanno potuto accertare il possesso dei requisiti di cui alla previgente legge regionale n. 15/2013.

https://www.consiglioregionale.calabria.it/bdf/api/BDF?numero=59&anno=2023

QUESITO N. 2

Adeguamento dei servizi autorizzati alla nuova normativa Relativamente all'adeguamento alla nuova normativa richiesto ai servizi già autorizzati (Art. 26, comma 2, Legge n.24/2024) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento

1. Cosa dovranno trasmettere gli Enti gestori al Comune? Sarò sufficiente un'autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale attestante l'avvenuto adeguamento o devono trasmettere la documentazione relativa all'adeguamento realizzato?

Fatto salvo quanto già chiarito con la faq n. 5 precedentemente trasmessa ogni richiesta di autorizzazione, variazione, cessazione dell'attività deve essere trasmessa tramite SUAP.

2. In caso di trasmissione di documentazione, quali nuovi documenti dovranno essere trasmessi dagli enti gestori?

Si rimanda a quanto indicato al punto 1 della presente *faq* nonché quanto prescritto agli artt. 38 e 39 del regolamento n. 7/2024

3. Il Comune per la verifica dell'avvenuto adeguamento dovrà procedere soltanto all'esame della documentazione (o di quanto dichiarato) o dovrà effettuare un nuovo sopralluogo presso la struttura ai fini della verifica?

Il gestore presenterà richiesta di autorizzazione ai sensi della normativa vigente quindi il procedimento indicato nel regolamento art. 37

- 4. Il Comune ai fini della verifica dovrà avvalersi della nuova Commissione Tecnico Multiprofessionale (ancora da costituire) prevista dall'articolo 20, comma 3 della legge 24/2024? Si
- 5. Dopo aver effettuato la verifica, il Comune dovrà adottare un provvedimento dirigenziale?
- Il Comune, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, procede al rilascio dell'autorizzazione.
- 6. Per i servizi educativi già autorizzati che non dispongono dello spazio esterno e quindi non possono adeguarsi alla nuova normativa, l'autorizzazione dovrà essere revocata?

 Per gli spazi esterni sono state contemplate specifiche ipotesi di deroga all'art. 4, comma 4.
- 7. Ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa, gli asili nido già autorizzati dovranno procedere anche alla realizzazione di interventi di natura strutturale richiesti dalla nuova normativa, come la creazione di nuovi ambienti qualora le strutture siano sprovviste (ad esempio il vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela micro- climatica)?

Alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione le strutture dovranno essere adeguate ai requisiti strutturali, organizzativi, gestionali, qualitativi e soggettivi.

8. Qualora gli asili già autorizzati dovranno procedere, ai fini dell'adeguamento, alla realizzazione di interventi strutturali che possono incidere sulla ricettività della struttura (potrebbe modificarsi la superficie destinata alle attività dei bambini), l'ente gestore dovrà presentare una nuova richiesta di autorizzazione (come indicato in FAQ n. 6 del 14 agosto)?

Si

QUESITO N. 3

LA COMMISSIONE TECNICO MULTI- PROFESSIONALE

- 1. Finché non sarà integrata la Convenzione costitutiva degli Ambiti Sociali ogni Comune dell'Ambito gestirà autonomamente i propri servizi educativi.
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento e della verifica dell'adeguamento delle strutture già autorizzate, ogni Comune dovrà costituire la propria Commissione Multi professionale?

La Regione, all'art. 26 della L.R. 24/2024, ha fornito indicazioni in merito alla modalità di gestione del sistema integrato zero-sei. Nelle more dell'integrazione è rimessa all'autonomia degli enti locali individuare la forma più efficiente per gestire il servizio.

A tal fine si rinvia all'*addendum* trasmesso da questo Ente.

2. Relativamente alla costituzione della suddetta Commissione, il comma 2 dell'articolo 10 della Legge 24/2024 prevede che il Coordinamento Pedagogico Territoriale (ancora da costituire) possa designare un coordinatore pedagogico quale componente della Commissione mentre il comma 3, dell'articolo 20 della legge 24/2024 prevede che fa parte della Commissione il coordinatore pedagogico nominato dal Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Il coordinatore pedagogico della Commissione pertanto può essere nominato o deve essere nominato dal Coordinamento Pedagogico Territoriale?

L'indicazione contenuta nell'art. 20 c. 3 lettera a) della legge 24/2024 non deve intendersi perentoria, pertanto, in attesa della costituzione del coordinamento pedagogico o in caso di sua inerzia, il coordinatore pedagogico componente della Commissione tecnico-multiprofessionale può essere indicato dal Comune/Ambito territoriale, come peraltro indicato dall'art. 38 c. 3 lettera e) del Regolamento n. 7/2024.

3. Nel caso di gestione associata dei servizi educativi da parte dell'Ambito, sarà costituita un'unica Commissione tecnico-multiprofessionale per tutto l'Ambito ed un unico Coordinamento Pedagogico Territoriale?

Nel caso di gestione associata dei servizi educativi da parte dell'Ambito, il componente della Commissione "dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione" dovrà essere obbligatoriamente il Responsabile dell'Ufficio di Piano?

Per quanto riguarda invece il componente della Commissione "un dirigente o responsabile del settore tecnico- edilizio" sarà unico per tutti i comuni dell'Ambito? Potrà essere scelto un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio di qualsiasi comune dell'Ambito?

Nel caso di comuni facenti parte di un Ambito, una volta integrate le relative convenzioni prevedendo la gestione associata dei servizi educativi, è auspicabile, per esigenze di economicità del procedimento amministrativo, costituire un'unica Commissione.

Per quanto attiene i coordinamenti pedagogici territoriali, nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Calabria, USR Calabria e Anci, il 09.03.2023, si è stabilito che "I comuni capoluogo di provincia, unitamente agli altri Comuni capofila degli ATS ricadenti nel territorio provinciale, istituiscono il Coordinamento Pedagogico Territoriale Provinciale (...).

La legge non impone ulteriori requisiti per individuare il componente "dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione", pertanto i Comuni e gli Ambiti sono liberi di adottare la soluzione che risulta più funzionale.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il componente "dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio", fermo restando l'autonomia dei singoli enti locali, non si rinvengono ragioni ostative ad una composizione mobile, ovvero integrando di volta in volta il relativo componente, individuando il dirigente o il responsabile competente in relazione al Comune sul quale insiste la struttura.

QUESITO N. 4

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

1. In cosa consiste la proposta di autorizzazione e di accreditamento per il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione e/o di accreditamento da parte dell'Ambito? Sarà un semplice richiesta al Dirigente/Responsabile del Comune, dove è presente il servizio, di procedere al rilascio dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento o il provvedimento dovrà essere redatto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e poi adottato dal Dirigente/Responsabile del Comune dove è presente il servizio?

Nel caso di gestione associata dei servizi educativi da parte dell'Ambito, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dovrà essere adottato dal Dirigente/Responsabile del Comune dove è presente il servizio e non dal Responsabile dell'Ufficio di Piano (Art. 30, comma 3, lett..h) del Regolamento di attuazione).

2. Non si rischia di aggravare con questa procedura il procedimento amministrativo?

Rappresenta un atto endoprocedimentale che consiste nella trasmissione, utilizzando il portale Suap, delle risultanze della commissione Multiprofessionale al Comune che ha avviato il procedimento istruttorio, il quale è competente ad emettere il provvedimento secondo quanto disposto dal DPR 160/2010, art. 7 comma 6 (anche in caso di gestione associata del sistema integrato di educazione ed istruzione).

QUESITO N. 5 SPAZIO ESTERNO

Relativamente alla presenza dello spazio esterno, l'articolo 4, comma 4 del Regolamento di attuazione prevede che Il comune competente per territorio può autorizzare il funzionamento del servizio con spazi esterni insufficienti, qualora possano essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonee e comunque distanti non oltre 100 m dalla struttura educativa.

- 1. Qualora la distanza dell'area esterna accessibile, controllabile e idonea sia superiore ai 100 metri, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata?
- NO. L'articolo 4, comma 4 del regolamento regionale 7/2024 ha stabilito che gli spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura devono essere facilmente accessibili, controllabili e idonee e comunque distanti non oltre 100 m dalla struttura educativa.
- 2. Nel caso dell'uso dello spazio di verde pubblico, l'art. 4, lett. g) stabilisce un uso programmato riservato al servizio. Ciò significa che nello spazio di verde pubblico, in occasione della presenza dei bambini, non possono essere presenti altre persone che non siano gli operatori del servizio e i bambini? O sarà sufficiente delimitare l'area utilizzata dai bambini?
- NO. L'articolo 4, comma 2 lett. g) del regolamento prevede, inoltre, che lo spazio esterno deve essere destinato ad uso esclusivo dei bambini.

FAQ del 27/09/2024

1. Il coordinatore pedagogico può svolgere nello stesso tempo le funzioni di educatore?

No! Una delle funzioni prioritarie del coordinatore pedagogico consiste **nell'essere di sostegno e supporto al gruppo educativo**, offrendo strumenti di lettura e strategie operative finalizzate ad assumere la propria responsabilità nel far fronte alla complessità dell'educare, sia nel rapporto con i bambini/e, sia nel dialogo con le famiglie.

2. Qual è il monte ore minimo di assunzione previsto per il coordinatore pedagogico?

Il minimo contrattuale è dettato dalle disposizioni dei CCNL di categoria applicabile al lavoratore. Tale materia non è rimessa al legislatore regionale.

3. È possibile rilasciare l'accreditamento per un numero diverso rispetto al n. di posti autorizzati?

No, l'accreditamento è uno degli strumenti operativi per la qualità dei servizi educativi, come riportato al Titolo IV, art. 21 della L.R. n. 24/2024 ed è subordinato al titolo autorizzativo di cui all'art. 20. Si ricorda che il numero di utenti non può superare la capacità ricettiva autorizzata. In caso contrario, l'attività è soggetta a sanzioni, inclusa la sospensione.

4. Se la struttura non è in possesso dello spogliatoio per il personale cuoco, è possibile utilizzare lo spogliatoio di tutto il personale?

Premesso che il locale spogliatoio deve rispettare i requisiti igienico-sanitari nonché strutturali previsti dalla normativa di settore, tale locale deve essere adibito ad uso esclusivo all'OSA (operatore del settore alimentare).

5. Chi è in possesso del diploma magistrale può svolgere la funzione di educatore? in caso di risposta affermativa quali sono i requisiti dettagliati?

Il personale educativo deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente, ovvero degli art. 4 comma 1- lettera e) e 14 comma 3 del decreto legislativo 65/2017, del D.M. n. 378/2018 nonché la legge 55/2024. Il regolamento regionale ne fa espressa menzione.

6. Per quanto riguarda la sezione primavera è possibile usare i servizi igienici della scuola dell'infanzia?

Il regolamento n. 7 /2024, attuativo della L.R 24/24, ha disciplinato nel dettaglio i requisiti per le sezioni primavera. A riguardo l'art. 12 comma 2 lettera d) così dispone "locali per l'igiene destinati ai bambini ed alle bambine, anche a servizio di più unità funzionali dotati di: 1 posto lavabo a canale ogni 10 bambini, 1 wc ogni 10 bambini; una vasca con doccetta ogni 20 bambini; un fasciatoio ogni 20 bambini; sanitari e rubinetteria devono essere adeguati all'età dei bambini; i locali o il locale per l'igiene dei bambini devono essere contigui o in prossimità all'unità funzionale, possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini ed il locale dedicato a riposo per facilitare il cambio dei bambini e per consentire la visibilità di quanto avviene nell'unità funzionale".

A ciò si aggiunga quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, dove si è stato chiarito che gli spazi di cui alla lettera b), c) d), quindi anche i servizi igienici, devono comunque essere aggiuntivi rispetto agli spazi utilizzati dai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e/o altri servizi educativi autorizzati presenti nella stessa struttura.

7. I servizi educativi possono chiedere contemporaneamente nella stessa pratica SUAP sia autorizzazione che accreditamento?

Sì, l'accreditamento può essere richiesto unitamente all'autorizzazione al funzionamento, ma lo stesso presuppone che siano in primis valutati i requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, quindi solo in caso di esito positivo del procedimento presupposto, procedere con l'accreditamento.

<u>FAQ</u> 04.10.2024

1. In riferimento al decreto attuativo n.7 del 12 Luglio 2024, relativo alla legge regionale n.24 del 15 Maggio 2024, in relazione alla vostra risposta al quesito 9 da voi pubblicato inerente le "aree urbane interne" si chiede se per "territorio comunale di più antica formazione" s'intenda solo la parte antica e storica della città o anche i centri del tessuto urbano ad alta densità edilizia ed abitativa.

Per territorio comunale di più antica formazione si intendono le aree ricadenti (nei comuni dotati di P.R.G.) nelle Z.T.O. A di cui all'art. 2 comma A) del D.M. 1444/68 o nelle Z.T.O. B dello stesso D.M. e, comunque, delle aree facente parti della perimetrazione urbana ai sensi della Legge 865/71.

2. La modulistica disponibile sulla Piattaforma Calabria SUAP per la richiesta di accreditamento dei servizi educativi a gestione indiretta non prevede nessuna sezione specifica. Verrà inserita una modulistica specifica?

Nel modulo reso disponibile sul SUAP è stato già previsto il quadro A2 per l'accreditamento.

Con l'occasione si precisa che l'accreditamento e l'autorizzazione sono due procedimenti sistematici e continuativi finalizzati alla verifica ed il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento che concorrono a determinare la qualità del servizio educativo, pertanto, nell'eventualità in cui il servizio è in possesso di un titolo abilitativo, rilasciato in virtù della precedente normativa, è necessario procedere con la richiesta di nuova autorizzazione quindi, poi, dell'accreditamento.

3. L'anno educativo della Sezione Primavera deve avere obbligatoriamente durata di 11 mesi?

Si. L'anno educativo ha una durata di 11 mesi, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 7/2024.

- 4. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 24/2024 la compartecipazione delle famiglie che hanno accesso ai servizi educativi ad offerta pubblica è definita dal Comune. Si chiede di mettere a disposizione un modello regionale che gli ambiti possano adottare e condividere.
 - In merito alla richiesta di un modello regionale per la compartecipazione delle famiglie ai servizi educativi pubblici si precisa che, in base alla normativa nazionale (D.lgs. 65/2017 e art. 117 della Costituzione), la definizione delle tariffe è competenza esclusiva dei Comuni. La Regione non può imporre un modello unico, poiché la normativa riconosce agli enti locali autonomia nel determinare le quote di compartecipazione, in funzione delle caratteristiche socio-economiche del territorio.
- 5. L'addendum alla convenzione non chiarisce l'esercizio delle attività esercitate in forma associata e non associata. Si consideri l'opportunità di prevedere una Convenzione specifica più chiara e dettagliata.
 - Le materie sono definite all'art. 26 "disposizioni transitorie" della L.R. 24/2024, ovvero (...) gli Ambiti Territoriali Sociali, prevedendo l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, gestione, autorizzazione, accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia.